



## **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2)**

del 16 novembre 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1<sup>bis</sup> e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958<sup>1</sup> sulla circolazione stradale (LCStr),

*ordina:*

### **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

<sup>2</sup> Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

### **Art. 2**            Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L'esame d'immatricolazione, l'esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall'OETV<sup>3</sup>.

### **Art. 3**            Definizioni

Si applicano le definizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>4</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

**RS 741.413**

- 1    **RS 741.01**
- 2    **RS 741.41**
- 3    **RS 741.41**
- 4    **RS 741.511**

**Art. 4** Normative internazionali

<sup>1</sup> Gli atti normativi dell'Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell'allegato 2 OETV<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE<sup>6</sup>, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell'allegato 2 OETV.

<sup>3</sup> Per l'applicazione delle normative internazionali elencate nell'allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d'immatricolazione è determinante la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera.

**Art. 5** Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L'allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

**Art. 6** Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell'articolo 1 capoverso 2 e nell'allegato 1 capitolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 3.

**Art. 7** Esigenze tecniche

<sup>1</sup> Nell'allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica a:

- a. veicoli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
- b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull'acqua o nell'aria;
- c. tipi di veicoli di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

**Art. 8** Relazione con le esigenze tecniche secondo l'OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un'omologazione UE ai sensi dell'articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell'OETV<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> RS 741.41

<sup>6</sup> I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell'UNECE [www.unece.org/trans/welcome.html](http://www.unece.org/trans/welcome.html) > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all'Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

<sup>7</sup> RS 0.946.526.81

<sup>8</sup> RS 741.41

**Art. 9** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 5)

## **Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero**

UE	Svizzera
trattore a ruote (T)	trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV <sup>9</sup> )
trattore a cingoli (C)	trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV)
rimorchio (R)	rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)
attrezzatura intercambiabile trainata (S)	rimorchio di lavoro (art. 22 OETV)

<sup>9</sup> RS 741.41

*Allegato 2*  
(art. 7 cpv. 1)

## **Esigenze tecniche**

- 1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- 2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 4 Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali.
- 5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

*Allegato 3*  
(art. 9)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

### **I**

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>10</sup> concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

### **II**

L'ordinanza del 2 aprile 2008<sup>11</sup> sulle macchine è modificata come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «messa in circolazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «immissione sul mercato».*

#### *Art. 1 cpv. 1–3*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE<sup>12</sup> (direttiva UE relativa alle macchine).

<sup>2</sup> Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.

<sup>2bis</sup> Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine. Si applicano inoltre le espressioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1.

<sup>3</sup> Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.

<sup>10</sup> RU 1995 4171, 1998 1796 2475, 2000 2398, 2002 3182, 2005 4181, 2007 2181, 2009 5797, 2012 1915

<sup>11</sup> RS 819.14

<sup>12</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

*Allegato 1 rimando tra parentesi e n. 1 e 2*

(art. 1 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3)

## **Equivalenze terminologiche e diritto applicabile**

1. Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva UE relativa alle macchine<sup>13</sup> a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

### a. Espressioni italiane

UE	Svizzera
immissione sul mercato all'interno della Comunità	immissione sul mercato in Svizzera
messa in servizio all'interno della Comunità	messa in servizio in Svizzera
persona stabilita all'interno della Comunità	persona domiciliata in Svizzera
stato membro nazionale	Svizzera svizzero
organismo notificato	organismo di valutazione della conformità
dichiarazione CE di conformità	dichiarazione di conformità
attestato d'esame CE del tipo	attestato d'esame del tipo
esame CE del tipo	esame del tipo
procedura per la certificazione di esame CE del tipo	procedura per la certificazione di esame

### b. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft	Inverkehrbringen in der Schweiz
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft	Inbetriebnahme in der Schweiz
in der Gemeinschaft ansässige Personen	in der Schweiz niedergelassene Personen
Mitgliedstaat	Schweiz
einzelstaatlich	schweizerisch
Marktaufsicht/Marktüberwachung	Marktüberwachung
benannte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle

<sup>13</sup> Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

UE	Svizzera
EG-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EG-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EG-Baumusterprüfverfahren	Baumusterprüfverfahren

c. Espressioni francesi

UE	Svizzera
mise sur le marché dans la Communauté	mise sur le marché en Suisse
mise en service dans la Communauté	mise en service en Suisse
personne établie dans la Communauté	personne établie en Suisse
Etat membre national	Suisse suisse
organisme notifié	organisme d'évaluation de la conformité
déclaration CE de conformité	déclaration de conformité
attestation d'examen CE de type	certificat d'examen de type
examen CE de type	examen de type
procédure d'examen CE de type	procédure d'examen de type

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

*Direttiva 2003/37/CE*: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413)

*Direttiva 70/156/CEE*: direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)



*Direttiva 2002/24/CE*: direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

*Direttiva 73/23/CEE*: direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva relativa alla bassa tensione), GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, (sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).

*Regolamento (CE) n. 1107/2009*: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

*Direttiva 2009/128/CE*: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

Le tre ordinanze seguenti:

1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161);
2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81);
3. Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

